

# **Schema negoziale tra il Partecipante Generale e il Cliente Negoziatore ammesso ai Comparti Obbligazionari (Clausole Minimali)<sup>1</sup>**

## **TRA**

Nome/Denominazione Sociale .....  
 (di seguito, il **“Partecipante Generale”**), con sede legale in .....  
 Indirizzo ..... CAP .....  
 P. IVA ..... Cod. Fiscale .....  
 Nome e Cognome del Rappresentante Legale .....  
 Carica ricoperta nella Società .....

## **E**

Nome/Denominazione sociale .....  
 (di seguito, il **“Cliente Negoziatore”**), con sede legale in .....  
 Indirizzo ..... CAP .....  
 P. IVA ..... Cod. Fiscale .....  
 Nome e Cognome del Rappresentante Legale .....  
 Carica ricoperta nella Società .....

Il Partecipante Generale e il Cliente Negoziatore possono essere di seguito indicati individualmente come “Parte” e collettivamente come “Parti”.

## **PREMESSO CHE**

---

<sup>1</sup> Si evidenzia che, in linea con il Regolamento, il presente documento trova applicazione esclusivamente per MOT Market, Euronext Access Milan e Hi-MTF e al Cliente Negoziatore, il cui Partecipante Generale sia operativo sulla vecchia infrastruttura di clearing (i.e. LCS).

a) il Partecipante Generale e il Cliente Negoziatore intendono stipulare il presente accordo con riferimento ai Comparti individuati e convalidati da entrambe le Parti mediante il processo di Adesione al Sistema di Garanzia a Controparte Centrale (di seguito il "Sistema"), gestito da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito "Euronext Clearing");

- b) Il partecipante con la sottoscrizione del presente accordo dichiara di:
- assumere il ruolo di Partecipante Generale, secondo la definizione contenuta nel Regolamento;
  - assumere il ruolo di Partecipante Designato, secondo la definizione contenuta nel Regolamento;
- c) Il Regolamento di Euronext Clearing (di seguito, il "Regolamento") prevede che, per fruire del Sistema il Partecipante Generale e il Cliente Negoziatore sottoscrivano apposita "Richiesta di Servizi" e che entrambi sottoscrivano il presente "Accordo tra Partecipante Generale – Cliente Negoziatore ammesso ai Comparti Obbligazionari (Clausole Minimali)" in base al quale, tra l'altro, un Partecipante Generale assumerà nei confronti di Euronext Clearing le Posizioni assunte sul/i Mercato/i dal Cliente Negoziatore medesimo;
- d) il Partecipante Generale ed il Cliente Negoziatore dichiarano di ben conoscere il Regolamento e le relative Istruzioni (di seguito, le "Istruzioni") congiuntamente indicate come i "Regolamenti"), le Condizioni Generali di fornitura dei servizi da parte di Euronext Clearing (di seguito, le "Condizioni Generali"), nonché tutte le altre disposizioni che regolano il Sistema;
- e) le Parti dichiarano di essere a conoscenza delle caratteristiche negoziali dei contratti stipulati nel/i Mercato/i garantito/i da Euronext Clearing e della normativa che lo/li riguarda e delle regole di funzionamento dei Servizi di Liquidazione e del Sistema Target 2;
- f) le Parti dichiarano di impegnarsi a mantenersi informate su tutte le modifiche degli atti e delle disposizioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) e sulle caratteristiche di nuovi Strumenti Finanziari che fossero garantiti nell'ambito del/i Comparto/i;
- g) le Parti intendono con il presente atto tra loro sottoscrivere un accordo del tipo indicato alla lett. c) per l'adempimento, da parte del Partecipante Generale, delle obbligazioni che ad esso faranno carico anche per effetto degli Ordini di Trasferimento previsti dal Regolamento sia nel caso in cui il Cliente Negoziatore abbia deciso di detenere le garanzie e Posizioni in attuazione dell'articolo 39 comma 3 del Regolamento EMIR ("segregazione per singolo cliente") sia nel caso in cui abbia scelto di detenere le garanzie e Posizioni in attuazione dell'articolo 39 comma 2 del Regolamento EMIR, sia in attuazione dell'art. 30 del Regolamento MiFIR e ai sensi dell'art. 4 comma 2 del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE EUROPEA n. 2017/2154;
- h) il Partecipante Generale che assuma tale ruolo anche per conto del Cliente Negoziatore nei Comparto Obbligazionario (Bond) deve aderire al Servizio di Pre-settlement gestito da Monte Titoli S.p.A. (denominata anche "Euronext Securities Milano").

## TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1 – Premesse e definizioni

- 1.1** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- 1.2** I termini con lettera iniziale maiuscola impiegati nel medesimo, si intendono usati – salvo diversa indicazione – nello stesso significato di cui alle definizioni contenute nel Regolamento, nelle Istruzioni e nelle Condizioni Generali.

### Articolo 2 – Oggetto

- 2.1** Dal momento di piena efficacia del presente accordo agli Ordini di Trasferimento si applicano le disposizioni previste dal Regolamento e in particolare dagli Articoli B.1.1.1 e B. 3.1.1 dello stesso. A partire da tale momento il Partecipante Generale è tenuto al regolamento finale delle Posizioni del Cliente Negoziatore.
- 2.2** Per effetto di quanto previsto nei commi precedenti, a seguito degli Ordini di Trasferimento pervenuti per le operazioni sul/i Mercato/i del Cliente Negoziatore, Euronext Clearing provvederà a registrare contestualmente le corrispondenti Posizioni nei conti del Partecipante Generale secondo quanto dettagliato dal Regolamento in:

- Struttura di Conto Omnibus Segregato Lordo;
- Struttura di Conto Omnibus Segregato Netto;
- Struttura di Conto Individuale Segregato;

come ulteriormente specificato dal Partecipante Generale nel processo di adesione.

- 2.3** Resta inteso che le modifiche del Regolamento e/o delle Istruzioni che rechino clausole non compatibili con quelle stabilite nel presente accordo prevarranno e sostituiranno queste ultime, fermo il diritto di recesso di cui all'art. 10, comma 3.

### Articolo 3 – Deleghe e autorizzazioni

- 3.1** Il Partecipante Generale potrà autorizzare, mediante l'area riservata del sito Internet di Euronext Clearing, il Cliente Negoziatore a consultare Rapporti e File di Dati, come indicato nell'art. B.1.2.3, comma 1, delle Istruzioni.

### Articolo 4 - Accordi integrativi

- 4.1** Le Parti s'impegnano a definire le garanzie necessarie per l'adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte e di quelle assunte dal Partecipante Generale verso Euronext Clearing in virtù degli Ordini di Trasferimento e del meccanismo di sostituzione di cui all'Articolo 2, la gestione di eventuali inadempimenti del Cliente Negoziatore, il compenso del Partecipante Generale ed il rimborso delle eventuali spese, nonché ogni altro aspetto ritenuto opportuno dalle Parti stesse.

**4.2** Per tutto quanto non previsto nel presente accordo varrà quanto concordato separatamente tra le stesse Parti in ordine ad adempimenti reciproci accessori, rimanendo per altro inteso, quale concorde volontà delle Parti, che le clausole del presente accordo prevarranno ad ogni effetto su quelle eventualmente con esse contrastanti od incompatibili contenute in detti patti separati.

#### **Articolo 5 – Inadempimento del Cliente Negoziatore**

**5.1** Il Cliente Negoziatore si impegna ad adempiere nei confronti del Partecipante Generale alle proprie obbligazioni derivanti dagli Ordini di Trasferimento, di cui all'Articolo 2, secondo quanto previsto dal Regolamento, in tempo utile perché sia possibile il soddisfacimento, da parte del Partecipante Generale, delle corrispondenti obbligazioni nei confronti di Euronext Clearing.

**5.2** Resta inteso che nel caso in cui il Partecipante Generale comunichi a Euronext Clearing il mancato o parziale adempimento in tempo utile delle obbligazioni di regolamento nei suoi confronti, da parte del Cliente Negoziatore, il Partecipante Generale sotto la sua unica responsabilità è tenuto a chiudere le Posizioni del Cliente Negoziatore, secondo quanto previsto dagli articoli B.6.1.1 e B.6.2.2 del Regolamento e Euronext Clearing porrà in essere le attività ivi previste a carico del Cliente Negoziatore, senza che la stessa abbia alcun onere di verifica in ordine alla veridicità di quanto comunicato dal Partecipante Generale.

#### **Articolo 5.1 bis – Inadempimento del Partecipante Generale**

**5.1 bis** Nel caso di inadempimento del Partecipante Generale, il Cliente Negoziatore, può avvalersi – senza il consenso del Partecipante Generale Inadempiente – di un Partecipante Designato al quale sono trasferite le Posizioni e le relative garanzie esistenti del Cliente Negoziatore secondo i termini e le modalità indicate nel Regolamento. Il Partecipante Designato potrà operare solo qualora abbia stipulato con il Cliente Negoziatore l'"Accordo tra Partecipante Generale – Cliente Negoziatore ammesso ai Comparti Obbligazionari (Clausole Minimali)" secondo quanto previsto nel Regolamento e precisato nella lettera g) delle premesse. Dal momento in cui sono trasferite al Partecipante Designato le Posizioni e le relative garanzie del Cliente Negoziatore, il Partecipante Designato assume il ruolo di Partecipante Generale.

#### **Articolo 6 – Clausola di riservatezza**

**6.1** Il Cliente Negoziatore riconosce che il Partecipante Generale ha un diretto interesse a conoscere in ogni momento l'attività svolta nel/i Mercato/i dal Cliente Negoziatore medesimo e quindi consente che lo stesso disponga delle relative informazioni tramite Euronext Clearing o altra società da questa incaricata.

**6.2** Il Partecipante Generale si impegna ad osservare ed a far osservare al personale di cui si avvale, anche se non dipendente, ogni dovuto riserbo in ordine a dati, fatti ed altre informazioni conosciute o conoscibili nell'ambito od in relazione agli obblighi assunti con il presente accordo.

## Articolo 7 – Obblighi di comunicazione

- 7.1** Il Partecipante Generale resta impegnato - ai fini dell'esecuzione di quanto concordato negli articoli precedenti - a informare Euronext Clearing, anche per conto del Cliente Negoziatore, della stipula del presente accordo, a mezzo invio di una copia firmata in originale dalle Parti, quale condizione per l'operatività del Cliente Negoziatore nel/i Comparto/i. Euronext Clearing, dopo aver compiuto le necessarie verifiche, provvederà a informare le Parti in ordine alla data a decorrere dalla quale il presente accordo avrà efficacia.
- 7.2** A seguito della comunicazione di Euronext Clearing di cui al comma 1, entrambe le Parti si considereranno impegnate anche nei confronti di Euronext Clearing - e questa sarà conseguentemente legittimata - ai comportamenti attivi e passivi conseguenti a quanto previsto nel presente accordo, in conformità al Regolamento e alle altre regole del Sistema.
- 7.3** Ognuna delle Parti si impegna a comunicare all'altra l'esercizio del diritto di recesso dal/i Comparto/i, contestualmente alla comunicazione inviata a Euronext Clearing.

## Articolo 8 – Sospensione del Cliente Negoziatore

- 8.1** Il Cliente Negoziatore prende atto e accetta che, secondo quanto stabilito dal Regolamento, il Partecipante Generale potrà – sotto la propria esclusiva responsabilità – chiedere a Euronext Clearing la sospensione del Cliente Negoziatore ai sensi dell'Articolo B.2.2.2 del Regolamento. Euronext Clearing non avrà alcun diritto o obbligo di verificare il corretto esercizio di tale facoltà, né tanto meno la sua corrispondenza agli eventuali accordi in argomento stabiliti ai sensi dall'Articolo 4.
- 8.2** Il Cliente Negoziatore dichiara di essere a conoscenza che il Partecipante Generale continuerà in ogni caso a rimanere obbligato per le obbligazioni inerenti alle Posizioni registrate nei conti di cui all'Articolo 2, comma 2. Pertanto il Cliente Negoziatore sospeso, anche se per altri motivi previsti dal Regolamento, resterà comunque tenuto ad adempiere alle obbligazioni inerenti alle Posizioni derivanti dai contratti stipulati nel/i Mercato/i di riferimento del/i Comparto/i ed a pagare quanto dovuto al Partecipante Generale.

## Articolo 9 – Condizioni risolutive

- 9.1** Fermi in ogni caso gli obblighi tra le Parti e nei confronti di Euronext Clearing relativamente alle Posizioni che siano in quel momento in essere, il presente accordo si risolverà altresì di diritto in caso, e nel momento, di risoluzione, scioglimento o perdita di efficacia per qualsiasi causa, inclusi il recesso e l'esclusione dal/i Comparto/i, del relativo rapporto contrattuale tra Euronext Clearing ed il Partecipante Generale e/o il Cliente Negoziatore.
- 9.2** La risoluzione del presente accordo, ai sensi del comma 1, che riguardi un solo Comparto non determinerà la risoluzione del presente accordo anche per lo/gli ulteriore/i Comparto/i. In tal caso per questo/i Comparto/i le Parti potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'Articolo 10.

## Articolo 10 – Decorrenza, durata e recesso

- 10.1** Il presente accordo decorre dalla data indicata da Euronext Clearing ai sensi dell'Articolo 7, comma 1. La durata dello stesso è tra le Parti convenuta a tempo indeterminato.
- 10.2** In qualsiasi momento, ciascuna delle Parti potrà farne cessare gli effetti mediante comunicazione di recesso da far pervenire all'altra Parte e a Euronext Clearing secondo quanto previsto nel Regolamento e nelle Istruzioni.
- 10.3** Per le operazioni compiute dal Cliente Negoziatore durante il periodo di preavviso del recesso e fino al momento in cui il recesso stesso diverrà efficace, continuerà ad applicarsi quanto previsto negli Articoli 2 e 8 ed il Cliente Negoziatore sarà tenuto ad adempiere a tutte le conseguenti obbligazioni.

## Articolo 11 – Sostituzione del Partecipante Generale

- 11.1** Nel caso il Cliente Negoziatore sostituisca il Partecipante Generale (di seguito "Partecipante Generale Cessante") con un altro Partecipante Generale:
- le Parti dichiarano di essere d'accordo a che dal momento in cui Euronext Clearing riceve l'"Accordo tra Partecipante Generale – Cliente Negoziatore ammesso ai Comparti Obbligazionari (Clausole Minimali)" sottoscritto con il nuovo Partecipante Generale e comunica l'efficacia dello stesso al Nuovo Partecipante Generale e al Partecipante Generale Cessante, il Nuovo Partecipante Generale assume nei rapporti con Euronext Clearing, tutte le Posizioni presso la stessa già registrate a nome del Cliente Negoziatore;
  - Euronext Clearing trasferisce le garanzie relative al Cliente Negoziatore e derivanti dall'adesione di quest'ultimo al/i Comparto/i attraverso il (precedente) Partecipante Generale.

Quanto sopra è applicabile nei limiti consentiti dalla struttura dei conti prescelta.

- 11.2** Quanto previsto nei commi precedenti sarà applicato in quanto sia compatibile con le prevalenti regole di funzionamento dei Servizi di Liquidazione, incluse quelle relative agli adempimenti preliminari di riscontro, con particolare riferimento alle posizioni da regolare entro tempi più stringenti.
- 11.3** I due Partecipanti Generali stabiliranno separatamente con il Cliente Negoziatore le opportune intese per definire tra loro gli effetti dei trasferimenti di cui ai commi precedenti. Il Cliente Negoziatore ne darà comunicazione a Euronext Clearing con apposita lettera (con in copia conoscenza i due Partecipanti Generali) prima della decorrenza del nuovo Accordo tra Partecipante Generale – Cliente Negoziatore ammesso ai Comparti Obbligazionari (Clausole Minimali) ai sensi dell'Articolo 10, comma 1.
- 11.4** Nel caso di sostituzione del Partecipante Generale per inadempimento dello stesso, ai sensi dell'Articolo B.6.2.1 del Regolamento, si applica l'Articolo 5bis.

**Articolo 12 – Foro competente e legge applicabile**

- 12.1** Salvo diverse intese negli accordi di cui all'Articolo 4, comma 1, le Parti accettano sia la competenza del Foro di Milano per qualsiasi questione o atto che sia rimesso al giudice, sia la legge italiana quale legge regolatrice del presente accordo, in particolare e senza per ciò nulla escludere per quanto riguarda la forma, l'interpretazione ed i requisiti di validità dell'atto, le obbligazioni che da esso derivano (incluse quelle di risarcimento dei danni) e la loro esecuzione. Detta esecuzione avrà comunque luogo in Italia.
- 12.2** Le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente accordo non è stato predisposto unilateralmente da alcuna di esse, avendo concordemente voluto adottare lo schema negoziale predisposto da Euronext Clearing.

---

*(Luogo e data)*

---

*(Il Partecipante Generale)*

---

*(Il Cliente Negoziatore)*



Il presente accordo, debitamente compilato e digitalmente sottoscritto, va inviato all' Euronext Clearing Membership & Onboarding Department al seguente indirizzo e-mail: [ccp-membership@euronext.com](mailto:ccp-membership@euronext.com).